

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 287/10^a

3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

Progetto di Legge d'iniziativa del Consigliere Regionale Orlandino Greco recante: "Riordino del sistema idro-termale della Regione Calabria".

Reggio Calabria, lì

On. Orlandino Greco



Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 62940 del 25.10.2017

Classificazione.....02.....05.....

RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

Preambolo

*"A Mnemosyne è sacro questo (dettato):
Andrai alle case ben costrutte di Ade: v'è sulla destra una fonte;
accanto ad essa si erge un bianco cipresso;
li discendono le anime dei morti per avere refrigerio.
A questa fonte non accostarti neppure;
ma più avanti troverai la fredda acqua che scorre
dal lago di Mnemosyne: vi stanno innanzi custodi,
ed essi ti chiederanno, in sicuro discernimento,
perché mai esplori la tenebra dell'Ade caliginoso.
Di: "(Son) figlio della Greve ed del Cielo stellato;
di sete son arso e vengo meno: ma datemi presto
da bere la fredda acqua che viene dal Lago di Mnemosyne".
Ed essi son misericordiosi per volere del sovrano degli Inferi,
e ti daranno da bere (l'acqua) del Lago di Mnemosyne;
e tu quando avrai bevuto percorrerai la sacra via su cui anche gli altri
mystai e bacchoi procedono gloriosi".*

- Tavola orfica conservata nel Museo Archeologico Statale di Vibo Valentia in
G. P. Carratelli in *Le Lamine d'oro orfiche*, Milano, Adelphi, 2001.-

La ricchezza rappresentata dalle risorse idrotermali presenti in Regione Calabria oltre ad essere sottoutilizzate non sono state mai inquadrare istituzionalmente in una visione strategica di rilevanza regionale, nazionale, europea ed internazionale che ne facesse un settore capace di essere importante volano per l'economia regione se opportunamente integrato al sistema socio-sanitario e al turismo poiché in grado di costituire valore aggiunto estremamente qualificante all'offerta di questi settori.

Cenni storici sull'utilizzo delle risorse idro-termali in Calabria

Per quanto afferisce alle risorse idro-termali il loro utilizzo da parte delle popolazioni residenti era noto già in epoca pre-greca e romana come accertato da resti archeologici e dai riti che si sono sviluppati attorno alle acque - vedi ad esempio Cerchiara dove stati rinvenuti reperti di un santuario correlato al culto dell'acqua - *Grotta delle Ninfe* di cui parla Omero - o le *Acquae Angae* - terme di Caronte a Lamezia - note fin dall'antichità e rappresentate, secondo alcuni studiosi, in alcune monete della antica città di Terina -.

L'acqua, elemento fondamentale per la sopravvivenza degli uomini e delle altre forme vitali sulla terra, portò le popolazioni, dalla preistoria fino ai nostri giorni, a personificare fiumi e fonti a vere e proprie divinità a cui rivolgere pratiche devozionali che conosciamo e ritroviamo ancora oggi.

D'altronde tutti i santuari di epoca pre-greca, greca, romana ed anche recenti erano connessi alla presenza di sorgenti dove l'acqua veniva usata per i suoi fini purificatori e terapeutici - vedi il santuario della Madonna del *Pettoruto* a San Sosti; il Santuario della Madonna della Grotta di Bombile ad Ardore; o più recentemente l'acqua fatta sgorgare da San Francesco nel santuario di Paola ecc.-.

Le scoperte che collegano le sorgenti a culti in Calabria si sono susseguite numerose in anni recenti come quelle di Nardodipace, Serra San Bruno, Stilo dove sono state rinvenute strutture megalitiche del V°-III° a.C. collegate al culto della fertilità e alla *mater aqua* che confermano la presenza

diffusa di culti legati all'acqua dei la testimonianza più importante è data dalle lamine d'oro orfiche conservato nel Museo statale di Vibo Valentia.

Nella fondazione e nello sviluppo delle città magno greche la presenza dell'acqua costituiva elemento imprescindibile della quale troviamo testimonianza in monete emesse da Sibari – città costruita sull'acqua e munita di canali - riconducibili all'acqua come alcune recanti un'immagine di toro con corno che gli studiosi assimilano al retrostante fiume Coscile e al Crati. Stessa prassi viene seguita per Locri localizzata tra la fiumara di Portigliola e l'alveo del torrente Lucifero ed anche per Laos costruita tra il fiume Lao e il fiume Abatemarco e per tutte le altre città.

Cenni sulle caratteristiche del termalismo e del *wellness tourism* a livello internazionale

A livello mondiale gli stabilimenti idroterapici – terme, beauty farm e i centri benessere – costituiscono un importante fattore di attrazione dei flussi turistici alimentati dalla domanda di salute sempre più crescente soprattutto nel segmento benestante delle popolazioni occidentali e non solo; si contano infatti, a livello mondiale, ben 26.847 stabilimenti idroterapici, il 75,6% dei quali ubicato in Estremo Oriente - il Giappone è il paese leader del settore -, il 18,8% in Europa, il 4,3% in America e l'1,3% in Africa.

Il fatturato degli stabilimenti termali, secondo il *Rapporto Federterme 2015*, a livello internazionale ha superato, nel 2013, i 50 miliardi di dollari fatturato! L'Italia si è collocata al quinto posto nella graduatoria mondiale con un fatturato di 1.743 milioni di dollari, dopo la Cina -14.078 milioni USA\$ -, il Giappone -11.687 milioni USA\$, la Germania - 7.520 milioni - e la Russia - 3.689 milioni USA\$ -.

Nello specifico dell'area del Mediterraneo sfuggono a questi dati quelli relativi alla diffusione delle Hamam in tutti Paesi arabi della sponda sud del Mediterraneo (Africa) e del Medio Oriente (Asia) che attirano sempre più turisti a livello internazionale.

Tab.2 – I primi 10 paesi del mondo per fatturato degli stabilimenti idroterapici
(Anno 2013)

Posizione in graduatoria	Paesi	Stabilimenti		Fatturato	
		Numero	Comp. %	Millioni di dollari	Comp. %
1	Cina	2.160	8,1	14.078	28,1
2	Giappone	17.653	65,8	11.687	23,4
3	Germania	1.265	4,7	7.520	15,0
4	Russia	776	2,9	3.689	7,4
5	Italia	756	2,8	1.743	3,5
6	Austria	124	0,5	929	1,9
7	Turchia	196	0,7	862	1,7
8	Ungheria	531	2,0	691	1,4
9	Repubblica Ceca	84	0,3	686	1,4
10	Spagna	165	0,6	672	1,3
	Totale Mondo	26.847	100,0	50.040	100,0

Fonte: Elaborazione TPT su dati Global Wellness Institute

Elaborazione Prof. N. Quirino, Rimini 2016

Caratteristiche del termalismo in Italia e dati sui movimenti connessi al *wellness tourism*

I dati sul termalismo pubblicati nel 2015 fanno emergere come negli ultimi anni l'importanza del *wellness tourism* sia considerevolmente aumentata.

È una tendenza che interessa la generalità dei paesi industrializzati e offre notevoli prospettive di profitto generati da almeno quattro indicatori:

1. la costante espansione del giro d'affari del settore in esame;
2. l'impatto della transizione demografica sulla struttura dei consumi e sul tempo libero;
3. la domanda aggiuntiva proveniente dall'economie emergenti;
4. la crescente rilevanza attribuita agli stili di vita e alle terapie naturali per il mantenimento di buone condizioni di salute.

**Tab.1 - Numero dei viaggi e fatturato del wellness tourism per aree geografiche
(Anni 2012 e 2013)**

Aree geografiche	Numero dei viaggi (in milioni)		Fatturato (in miliardi di dollari)	
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2013
Nord America	163	171,7	181	195,5
Europa	202,7	216,2	158,4	178,1
Asia e Oceania	120	151,9	69,4	84,1
Centro-Sud America	31,7	35,5	22,4	25,9
Africa	7,0	11,2	7,4	10,5
Totale	524,4	586,5	438,6	494,1

Fonte: Elaborazione TPT su dati Global Wellness Institute

Elaborazione Prof. N. Quirino

Il termalismo in Italia si è sviluppato in modo autonomo caratterizzandosi come comparto del benessere e separandosi dal turismo termale, fondandosi su applicazioni che non prendevano in debito conto le proprietà terapeutiche delle acque termali.

Questo approccio ha visto una diffusa crescita di centri benessere, soprattutto nelle grandi città in cui non erano presenti fonti termali che si sono proposti generalmente all'interno degli alberghi catturando buona parte del segmento turistico correlato alla sempre più crescente domanda di benessere che caratterizza gli stili di vita di larga parte delle popolazioni dei Paesi occidentali ma non solo.

Molti studiosi del fenomeno e imprenditori del settore termale vedono questa evoluzione dell'offerta dei servizi per il benessere delle persone come opportunità capace di unire il benessere del corpo alla socializzazione tra le persone.

Alcuni dati chiariscono in maniera lampante questa evoluzione: le imprese legate al benessere sono in Italia oltre 30mila, di cui il 78% nelle regioni del Nord Italia. I centri benessere sono 2.488, pari all'8% del totale, due terzi dei quali al Nord. Attraverso questi dati è possibile stimare che il solo giro d'affari delle SPA (*salus per aquam*), correlate per oltre il 50% ai servizi offerti dagli hotel, ha superato, nel 2009, il miliardo di euro con un indotto di 4 miliardi.


Le presenze del wellness tourism nelle località termali è pari al 4,2% delle presenze turistiche stimate per un totale di oltre 15 milioni di presenze annue.

I dati disponibili - 2015 - aggregati per macroregioni - Nord, Centro, Sud - chiariscono che l'impatto economico ed occupazionale generato dagli stabilimenti termali è stato meglio sfruttato dalle regioni del Nord che ne hanno saputo cogliere vantaggi economici ed occupazionali anche in relazione alla maggiore qualità e diversificazione dei servizi offerti. Sono infatti la Toscana, il Veneto e il Trentino Alto Adige ad avere registrato il maggior numero di flussi turistici nelle località termali, sia in termini di arrivi che di presenze.

Significativi i dati contenuti nel *Rapporto Federterme 2011* nel quale sono censite 378 imprese classificate come aziende termali le quali offrono 27.867 posti letto con quasi il 50% dell'offerta localizzato nel Nord Italia.

In Europa l'Italia, con le sue 384 aziende idrotermali, è leader nel settore unitamente alla Germania - dato 2014 -.

**Graf.1 - Graduatoria delle regioni per numero di aziende termali
(al 31 dicembre 2014)**



Fonte: Fonte: Elaborazione TPT su dati Federterme

Elaborazione Prof. N. Quirino

Gli stabilimenti termali in Italia hanno una capacità ricettiva in esercizi alberghieri di circa 28.000 posti letto – dato 2014 – dei quali il 50% in strutture di elevata qualità: 4/5 stelle muniti anche di ampi spazi destinati al *turismo congressuale*. In questi stabilimenti, sempre nel 2014, è stata registrata una presenza di 2milioni 791mila clienti. La clientela per classi di età ha visto aumento della presenza di bambini e giovani sino a 17 anni del 10% e un decremento della presenza degli anziani, mentre le donne continuano a rappresentare, in termini percentuali, il segmento più importante della clientela con il 55% sul totale.

I ricavi del settore termale relativi al 2014 è stato di 787.964.000 Euro registrando un incremento dell'1,7% in più rispetto al dato dell'anno precedente, di cui il 54% deriva dalle cure termali, il 35,6% dai servizi ricettivi e il 10,2% dalle prestazioni per il benessere (dati Federterme).

Criticità del sistema termale italiano

La prolungata crisi economica ha registrato 2008/2014 un calo significativo del fatturato per le cure termali di circa il 12% con un conseguente rilevante calo degli occupati nel settore, mentre i dati 2014/2015 mettono in evidenza segnali, sia pur contenuti, di ripresa.

La clientela che fruisce gli stabilimenti termali in Italia rimane per il 60% nazionale nonostante la Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011 che prevede la possibilità di fruire di cure sanitarie termali nei diversi Paesi dell'UE.

Altra criticità è rappresentata dalla proliferazione di strutture che utilizzano i termini di cui all'art. 2, comma 2, della legge 323/2000 "*terme, termale, acqua termale, fango termale, idrotermale,*

idromineral, thermae, spa (salus per aquam)”, pur non essendo provviste del riconoscimento ministeriale delle proprietà terapeutiche dell’acqua utilizzata. Questa situazione è resa possibile dalla mancanza di uniformità dei criteri adottati da parte degli organi regionali competenti per le varie fasi del controllo relativamente alle analisi chimico, chimico-fisiche e batteriologiche delle acque idro-termali e infatti, spesso viene presa a riferimento e applicata, soprattutto per ciò che attiene ai valori parametrici, la normativa relativa alle acque minerali imbottigliate.

Le difficoltà del settore idro-termale in Italia è stato anche accentuato dalla crescente pressione concorrenziale esercitata – oltre che dai centri benessere, dalle beauty farm, ecc. –, dagli stabilimenti termali ubicati in Austria, Croazia, Slovenia e Ungheria, i quali beneficiano di una tassazione molto più favorevole.

Non va anche trascurato anche il fattore negativo esercitato da alcune grandi società a partecipazione pubblica esistenti nel settore che vivono in perenni ricorrenti crisi che influenzano in misura non trascurabile i risultati del bilancio di insieme del settore termale. Si tratta di società che mostrano, anche in Calabria, da diversi anni perdite consistenti e squilibri finanziari crescenti, anche per via dell’appesantimento e burocratizzazione delle strutture produttive.

Altro fattore che dequalifica gli stabilimenti idro-termali è costituito dalla mancata attuazione legge 323/2000, art. 3, comma 4, inerente la promozione da parte di Regioni ed Enti locali di politiche di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio idrotermale presenti nei territori e dalla mancata attuazione dell’art. 13 della legge 323/2000, istitutivo del “*Marchio di qualità termale*”, che potrebbe agevolare la tutela e la promozione degli stabilimenti interessati.

A questi fattori fortemente marginalizzanti l’offerta turistica idro-termale dell’Italia si aggiunge il dato relativo alla sua mancata integrazione al resto dell’offerta turistica del territorio – culturale e naturale – in grado di costituire un valore aggiunto per le economie locali e per il Paese poiché rappresenta un settore che coniuga benessere, salute, bellezze naturali, architettura e turismo, con una rilevante capacità attrattiva.

Una moderna concezione della fruizione degli stabilimenti termali assume un significato preventivo, terapeutico o riabilitativo e personalizzato. In quest’ottica un contributo efficace potrà venire dalla promozione della ricerca scientifica che potrà essere utilmente spesa nella definizione del *Marchio di qualità termale* per ciascuno degli stabilimenti e rappresentare, per questa via, una potenzialità per il Servizio sanitario nazionale, nella prevenzione e in particolare nella riabilitazione termale, che vedrebbe notevolmente ridotti i periodi di ospedalizzazione per diverse patologie e risparmi economici notevoli. Questo approccio andrebbe nella direzione di applicare negli stabilimenti idro-termali italiani il riconoscimento del ruolo importante che l’OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità – assegna alla medicina termale che, a seguito dello studio *Hydroglobe* realizzato da Forst insieme a Femtec in collaborazione con Oms, l’ha inserita nelle Linee strategiche 2014-2023 a tutela della salute delle popolazioni a livello planetario.

Il potenziale dell’offerta idro-termale in Calabria

La Calabria nel solo settore termale si contraddistingue per l’erogazione di servizi di eccellenza nel reparto riabilitativo, nella consulenza medica, per la fangoterapia, la fangobalneoterapia, le cure inalatorie, le cure balneoterapiche vascolari, la fisioterapia e le piscine termali riabilitative.

Nonostante queste potenzialità per mancanza di una visione sistemica del comparto e di una mancata integrazione con il resto delle emergenze culturali e naturali presenti nei diversi territori molti di coloro che fruiscono delle cure termali non tornano a fruirne gli anni successivi mentre il

dato nazionale riporta che ben il 70% di coloro che si avvale di cure termali ritorna negli anni successivi negli stabilimenti frequentati.

Altro elemento limitante la fruizione degli stabilimenti idro-termali calabresi è rappresentato dal dato relativo alla loro limitata apertura nell'arco dell'anno e spesso solo nel periodo estivo, mentre urge una strategia per una loro fruizione lungo l'intero arco dell'anno.

Gli stabilimenti termali calabresi devono diventare luoghi di attrazione turistica nei rispettivi territori attraverso la creazione di una offerta che metta insieme gli effetti curativi delle acque termali, la cura del benessere e l'offerta turistica locale, sostenendo il comparto termale, quale settore strategico dell'offerta turistica per i molteplici effetti connessi al termalismo terapeutico, al comparto sanitario, occupazionale, culturale e sulla promozione complessiva del territorio.

La presente legge, attraverso la creazione dell'Agenzia idro-termale, concorre ad ammodernare il settore idrotermale della Regione Calabria a servizio delle collettività locali, nazionali ed estere attraverso una serie integrata di azioni tra loro integrate a diversi livelli.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente Legge impegna la Giunta della Regione Calabria ad individuare nei programmi UE e nazionali adeguate risorse per la sua attuazione dando puntuali disposizioni ai differenti uffici.

L'Agenzia regionale per la gestione del sistema idro-termale unico regionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 della presente legge è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio, e tra le entrate annovera i trasferimenti di risorse finanziarie dedicate al settore idro-termale e turistico termale provenienti da istituzioni comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi o comunque proventi dell'attività economica svolta nella valorizzazione del sistema idro-termale unico regionale.

Per il funzionamento dell'Agenzia idro-termale in specifico si prevede la seguente dotazione finanziaria a carico del bilancio regionale:

Tab. 1 - Oneri specifici a carico del bilancio regionale

Art.	Voci di spesa a gravare su bilancio regionale	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Utilizzo	Limite massimo €
Art. 1	Istituzione Agenzia	Corrente	Annuale (una tantum)	Vario - a disposizione Giunta per sturt up legge -	10.000,00
Art. 3 C. 1	Selezione Direttore Generale Agenzia	Corrente	Annuale (una tantum)	Bando internazionale Direttore gen.le .. ecc.	15.000,00
Art. 3 C.2 e Art. 4 e Art. 5	Costi di funzionamento Agenzia idro-termale	Corrente	pluriennale	Cancelleria, Telefono, software Missioni personale ...	20.000,00
Art. 3	Redazione Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali	corrente	Annuale (una tantum)	Esperti	80.000,00
Art. 4 C. 3 e C. 4	Studi e ricerche	Corrente	pluriennale	Consulenze	65.000,00
Art. 6 C.	Membri Consulta	Corrente	pluriennale	Rimborso missioni	30.000,00
Art. 8	Erogazione contributi	Corrente	pluriennale	contributi	900.000,00
Art. 14	Promozione sistema idro-termale in Italia e all'estero	Corrente	pluriennale	Consulenze	50.000,00
				Totale €	1.170.000,00

Riguardo infine gli artt. 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, questi non creano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale avendo solo carattere ordinamentale.

Tab. 2 - Copertura finanziaria e criteri di quantificazione

Per gli interventi previsti dalla presente legge e per ogni attività o azioni che la Regione ritiene utile attivare, il cui ammontare previsto della spesa corrispondente è determinato nel prospetto precedente, è assicurata congrua copertura mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità e comunque entro i limiti della disponibilità finanziaria

Le somme preventivate a carico del bilancio regionale sono strettamente necessarie allo start up della legge e sono complessivamente determinate sulla base di indicatori forfettari normalmente utilizzati dalla pubblica amministrazione e in base alla complessità dei diversi interventi previsti dalla presente legge.

Si indicano, quali coperture finanziarie per la presente proposta di Legge, l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente, imputando a un capitolo di spesa di nuova istituzione all'interno del bilancio regionale, determinati nel limite massimo di euro 1.170.000,00 annui per l'esercizio finanziario 2017, 2018 e 2019. Si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

Missione programma U.20.03	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
Fondo speciale di parte corrente	€ 1.170.000,00	€ 1.170.000,00	€ 1.170.000,00	€ 3.510.000,00

Segue articolato della proposta di legge.

Art. 1

Sistema idro-termale unico regionale per la valorizzazione degli impianti termali della Calabria

1. La Regione Calabria al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio degli impianti termali della Regione, la loro gestione sostenibile ed un efficace impiego nella prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica intende creare un *Sistema idro-termale unico regionale* e pertanto istituisce:
 - a) il *Sistema idro-termale unico regionale* finalizzato al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo degli impianti idro-termali presenti nella Regione e di altri eventualmente individuabili sull'insieme del territorio regionale e suscettibili di valorizzazione economica e socio-sanitaria;
 - b) ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto della Regione Calabria l'Agenzia denominata: *Agenzia regionale per la gestione del sistema idro-termale unico regionale*, successivamente denominata *Agenzia idro-termale*, è *Ente strumentale* della Regione Calabria dotato di autonomia amministrativa munito di personalità giuridica di diritto pubblico non economico con autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria con l'obbligo di pareggio di bilancio;
 - c) la *Consulta per lo sviluppo del Sistema idro-termale unico regionale* di seguito denominata *Consulta* con finalità e compiti definiti nei successivi articoli;
 - d) la *Giornata delle terme della Calabria* da tenersi con cadenza annuale il cui programma è parte integrante del *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali* di valenza triennale e del *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* di cui al successivo Art. 4.

Art. 2

Comuni appartenenti al sistema idro-termale unico regionale

1. I Comuni idro-termali della Regione Calabria allo stato sono:
 - a. **Termali:** Acquappesa e Guardia Piemontese - *Terme Luigiane* -; Cassano Jonio - *Terme della Sibaratide* -; Galatro - *Terme di Galatro* -; Lamezia Terme - *Terme di Caronte* -; Antonimina - *Terme di Antonimina e Locri* -; Spezzano Albanese - *Terme di Spezzano* -;
 - b. **Acque minerali:** Girifalco - *Acqua Minerale Calabria* -; Polia - *Acqua Minerale Certosa* -; San Lucido - *Acqua Minerale Deograzia* -; Pianopoli - *Acqua Minerale Dipodi* -; Fabrizia - *Acqua Minerale Fabrizia* -; Mongiana - *Acqua Minerale Fonte Del Principe* -; Oppido Mamertina - *Acqua Minerale Fontedoro* -; Parenti - *Acqua Minerale Fontenoce* -; Feroletto Antico - *Acqua Minerale Futura* -; Sangregorio D'Ippona - *Acqua Minerale Goccia Azzurra* -; Feroletto Antico - *Acqua Minerale Limpida* -; Stilo - *Acqua Minerale Mangiatorella* -; Spezzano Della Sila - *Acqua Minerale Margherita della Sila* -; Girifalco - *Acqua Minerale Moschetta* -; Carlipoli - *Acqua Minerale Nevia* -; Grimaldi - *Acqua Minerale Sorgente dell'Amore* -; Acri - *Acqua Minerale Sorgente Serra Policaretto della Sila* -; Stignano - *Acqua Minerale Varda* -; Feroletto Antico - *Acqua Minerale Vitasana* -; Mammola - *Acqua Minerale San Nicodemo* -; Fabrizia - *Acqua Minerale Serricelle* -; Verbicaro - *Acqua Minerale Fontesana del Pollino* -; Fabrizia - *Acqua Minerale Fontevescovo* -;
2. Altri comuni potranno in seguito entrare a fare parte del *sistema idro-termale unico regionale* se ne avranno le caratteristiche a norma del successivo Art. 12.

Art. 3

Direzione dell'Agenzia del sistema termale unico regionale

1. La gestione dell'*Agenzia del sistema termale unico regionale* è affidata ad un *Direttore generale* nominato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria previa selezione attraverso bando pubblico;
2. La responsabilità dell'attuazione dei compiti affidati all'*Agenzia idro-termale* di cui al successivo Art. 4 è in capo al *Direttore generale*.

Art. 4

Compiti del Direttore generale dell'Agenzia del sistema idro-termale unico regionale

I compiti istituzionali dell'Agenzia idro-termale vengono espletati dal Direttore generale e sono:

1. convocare la *Consulta idro-termale*;
2. redigere, entro e non oltre sei mesi dalla sua costituzione, il *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali*, a valenza triennale, secondo i contenuti definiti nell'Allegato 01 - *Contenuti Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali* - parte integrante della presente legge, e il coinvolgimento di esperti del settore e della *Consulta*;
3. redigere, entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente al quale si riferisce l'annualità, il *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* attraverso il coinvolgimento della *Consulta idro-termale* e di esperti del settore con particolare riferimento ad esperti di turismo termale di livello nazionale e/o internazionale che dovrà contenere gli obiettivi e le relative priorità ed i progetti da realizzare per il periodo cui si riferisce nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali necessarie alla sua attuazione seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato n° 02 - *Contenuti Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* -;
4. realizzare studi, analisi e monitoraggi inerenti le attività svolte nei diversi impianti idro-termali della Regione proponendo le eventuali soluzioni alle criticità riscontrate. Per la funzione di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni nei diversi stabilimenti idro-termali regionali il Direttore potrà avvalersi di personale esperto esterno. L'attività di confronto è finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero sistema idro-termale regionale e nel caso di accertati incapacità o non raggiungimento degli obiettivi previsti dal *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali*, dal *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* e dal *Piano attuativo* predisposto dai diversi titolari di impianti idro-termali;
5. emettere pareri preventivi sugli schemi degli atti concessori e autorizzativi, delle convenzioni e dei contratti;
6. presentare una *Relazione annuale* sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali* che dovrà contenere due specifiche sezioni: una relativa all'aggiornamento della legislazione nazionale e delle direttive europee e l'altra inerente le attività svolte nel resto delle regioni italiane in materia di sviluppo delle attività idro-termali;
7. approvare nuovi progetti di ricerca nel settore idro-termale secondo le disposizioni dei successivi Art. 11 e 12;

8. predisporre ed attuare nell'ambito del *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* progetti di formazione professionale e di aggiornamento del personale impiegati nei diversi ruoli, tecnici ed amministrativi, operanti negli stabilimenti idro-termali;
9. collaborare con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione socio-sanitaria sull'uso benefico dei servizi attivati negli stabilimenti idro-termali;
10. rilasciare, sospendere, revocare permessi di ricerca e concessioni idro-termali sulla base di quanto stabilito dalla presente legge;
11. sviluppare una costante azione di monitoraggio diretta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati della presente legge in tutte le sue articolazioni attraverso l'individuazione di un apposito responsabile dell'attività.

Art. 5

Funzionamento della Direzione dell'Agenzia idro-termale

1. La *Direzione dell'Agenzia regionale per il sistema termale unico* opera in accordo con la *Consulta del sistema termale unico regionale* ed è supportata da:
 - a. un ufficio regionale presso la sede della Giunta della Regione Calabria la cui dotazione organica e funzionale sarà definita con delibera della Giunta regionale ed è alla dipendenza funzionale del *Direttore dell'Agenzia regionale per il sistema termale unico* organizzato nella maniera seguente:
 - i. una *Direzione amministrativa dei diversi impianti termali*, con il compito di curare tutti gli aspetti gestionali e finanziari dell'Agenzia idro-termale;
 - ii. un ufficio per la gestione e il monitoraggio del *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali* e del *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale*;

Art. 6

Consulta sistema idro-termale unico regionale – composizione e compiti

1. La Regione Calabria al fine di rendere efficace e partecipata l'attività dell'*Agenzia idro-termale* istituisce la *Consulta del sistema idrico-termale unico regionale*.
2. La *Consulta del sistema termale unico regionale* è nominata con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria ed è composta:
 - a. dai sindaci dei comuni sul cui territorio è presente un impianto idro-termale;
 - b. dagli assessori regionali competenti in materia di sanità, turismo e ambiente;
 - c. dai direttori ASP-nel cui territorio è presente un impianto idro-termale;
 - d. da almeno tre rappresentanti individuati dalle maggiori associazioni turistiche regionali e segnalate al Presidente della Giunta della Regione Calabria;
 - e. da tre imprenditori operanti nel settore idro-termale anche in altre regioni italiane individuati con delibera della Giunta della Regione Calabria;

- f. da due esperti di termalismo con comprovata esperienza selezionati dal Presidente della Giunta attraverso Curriculum vitae.
3. La *Consulta del sistema termale unico regionale* dura in carica per il periodo del Presidente della Giunta regionale che l'ha nominata.
 4. Il Presidente della Giunta qualora trascorrono 30 giorni dalla richiesta di nomina dei rappresentanti di cui ai punti *d* ed *e* del precedente comma 2 provvede alla loro individuazione e con la stessa modalità si provvederà all'integrazione dei membri componenti della *Consulta del sistema termale unico regionale* in caso di dimissioni, decesso, assenza continuata senza motivati giustificazione ad almeno tre riunioni consecutive o per qualsiasi altra motivazione cessino dalla loro funzione.
 5. La *Consulta idro-termale* si riunisce su convocazione del Direttore generale dell'Agenzia almeno due all'anno ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
 6. I compiti della *Consulta idro-termale* sono:
 - a. la *Consulta idro-termale* opera come strumento di coordinamento e raccordo tra gli enti e quanti interessati all'utilizzo degli impianti idro-termali;
 - b. svolge funzioni di consulenza su richiesta del Direttore dell'Agenzia idro-termale su questioni di rilevanza regionale in relazione alla qualità dei servizi erogati negli impianti idro-termali;
 - c. ha funzioni propositive e consultive in relazione alla redazione del *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali* a valenza triennale e del *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* sui quali esprime il proprio parere;
 - d. svolge altresì un ruolo consultivo in merito alle politiche di formazione dirette agli operatori nei diversi settori qualificanti l'offerta idro-termale regionale.

Art. 7

Modalità approvazione strumenti di pianificazione

1. Il Direttore dell'*Agenzia idro-termale* elabora il *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali*, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e di quanto previsto nell'Allegato n° 01, e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.
2. La Giunta regionale entro e non oltre 6 mesi dalla ricezione del *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali*, sentita la commissione consiliare competente, lo adotta e ne dispone la pubblicazione sul BURC.
3. Il direttore dell'*Agenzia idro-termale*, sulla base del programma triennale, predispone il *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* sulla base delle indicazioni concordate con i titolari degli stabilimenti idro-termali.
4. La proposta del *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* è trasmessa dal direttore dell'*Agenzia idro-termale*, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, al Presidente della giunta regionale che, sentita la commissione consiliare competente, lo approva con decreto e ne dispone la pubblicazione sul BURC.
5. Il *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* costituisce atto di indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore dell'*Agenzia idro-termale* per l'attività amministrativa e gestionale, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico delle attività nei diversi stabilimenti idro-termali.
6. Il *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* costituisce atto di indirizzo e di direttiva nei confronti dei titolari delle concessioni idro-termali ai quali è fatto obbligo la sua attuazione.

Art. 8

Attuazione Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali e del Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale

1. La Regione Calabria attraverso l'Agenzia idro-termale, per l'attuazione del *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali* e del *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* concede incentivi a favore di soggetti pubblici e privati fino all'60% delle spese ammissibili per progetti organici o per stralci funzionali di questi, mentre il contributo può essere elevato sino all'80% in caso di attività di studio e ricerca.
2. I titolari di concessioni idro-termali dovranno predisporre un loro *Programma attuativo* del *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali* e del *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* entro tre mesi e non oltre l'entrata in vigore della presente legge in difetto saranno esclusi da ogni incentivo e dalla partecipazione ai bandi regionali.
3. Gli interventi finanziabili sono quelli previsti dal *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali* e del *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* e che saranno concessi attraverso la partecipazione ad appositi bandi pubblicati dall'Agenzia idro-termale ed interesseranno in particolare:
 - a. ricerche e studi per l'individuazione di nuove falde acquifere idro-termali;
 - b. captazione di nuove sorgenti idro-termali e relative opere di captazione, adduzione e di tutto quanto necessario al loro utilizzo eco-sostenibile;
 - c. realizzazione di studi e ricerche inerenti la valorizzazione turistica degli stabilimenti idro-termali e nel campo dell'idrologia medica applicata.
4. L'Agenzia idro-termali potrà erogare altri contributi attraverso apposita pubblicizzazione e secondo le modalità di volta in volta stabilite.
5. Le attività e/o le realizzazioni ammesse a contributo devono avere le caratteristiche di progetto organico o stralci funzionali di questo.

Art. 9

Direzione sanitaria impianti termali

1. Il Direttore dell'Agenzia idro-termale nomina un *Direttore sanitario* per ognuno degli stabilimenti idro-termali con il compito, sotto la sua personale responsabilità, di:
 - a. organizzare l'ottimo funzionamento dei servizi sanitari offerti;
 - b. vigilare sull'applicazione delle norme vigenti inerenti gli stabilimenti idro-termali;
 - c. verificare che il personale sanitario, medico, paramedico e tecnico, addetto ai singoli servizi nello stabilimento idro-termale, siano muniti dei titoli per lo svolgimento dell'attività professionali alle quali sono preposti;
 - d. accertare che le apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale siano perfettamente funzionanti;
 - e. effettuare il controllo sui servizi di disinfezione e sterilizzazione;
 - f. organizzare la raccolta dei dati statistici inerenti i precedenti punti di questo articolo e alle cure praticate nel caso di stabilimento termale;
 - g. effettuare la rilevazione del flusso dei fruitori dei servizi sociosanitari e lo scambio delle prestazioni a livello regionale e interregionale;
 - h. esprimere parere sull'istanza di autorizzazione di apertura di stabilimenti idro-termali e su eventuali ampliamenti di questi.

Art. 10

Convenzioni ASP Agenzia idro-termale

1. Le ASP della Regione Calabria stipulano apposite convenzioni in accordo con i diversi stabilimenti termali e l'Agenzia idro-termale a norma dell'art. 36 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 secondo uno schema tipo predisposto dall'Agenzia idro-termale.

Art. 11

Permessi di ricerca e concessioni

1. I permessi di ricerca e le concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi sino alla scadenza prevista adeguamento alle disposizioni in essa contenute entro e non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore con trasmissione della documentazione al Direttore dell'Agenzia idro-termale.
2. Il Direttore dell'Agenzia idro-termale con proprio provvedimento dispone la conferma al progetto di ricerca o concessione e può apportare eventuali modifiche necessarie a tutela della gestione sostenibile del bacino idrico su cui ricade lo stabilimento idrotermale.
3. Nuovi permessi di ricerca saranno rilasciati dal Direttore dell'Agenzia idro-termale nel rispetto di quanto stabilito al successivo Art. 12.
4. Nuove concessioni saranno rilasciate dal Direttore dell'Agenzia idro-termale nel rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 13.

Art. 12

Permessi di ricerca – concessione, decadenza e revoca -

1. Il permesso di ricerca è concesso dal Direttore dell'*Agenzia idro-termale* previa informazione ed acquisizione del parere dei comuni interessati ed ha l'obbligo di informarne il Presidente della Giunta entro e non oltre 30 giorni dal suo rilascio pena la nullità dello stesso.
2. Il permesso di ricerca può essere inoltrato da impresa singola da una società, quest'ultima dovrà corredare l'istanza con una copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché di un certificato del tribunale dal quale risultino le generalità delle persone che ricoprono le relative cariche sociali.
3. Nel caso in cui vengano presentate due o più istanze di ricerca interessanti lo stesso bacino idrogeologico queste devono essere esaminate obbligatoriamente in ordine cronologico di presentazione.
4. È obbligo il rilascio o il diniego motivato del permesso di ricerca, secondo quanto stabilito dalla presente legge, a chiunque ne faccia richiesta entro e non oltre 60 giorni dal suo ricevimento da parte del Direttore dell'*Agenzia idro-termale*.
5. La richiesta del permesso di ricerca deve contenere in allegato:
 - a. una relazione generale sul bacino nel quale si intende effettuarla con indicazione se:
 - i. trattasi di risorgiva o di giacimento in falda;
 - ii. nel bacino insistono altri stabilimenti termali localizzarli in apposita cartografia;
 - b. una relazione idrogeologica specifica del bacino che ne motiva l'effettuazione con i risultati che di massima che si prevedono di ottenere corredato anche da un rilievo pedologico della vegetazione dell'area, l'ubicazione di tutte le risorgive esistenti con indicazione delle portate stagionali e il loro utilizzo attuale, l'eventuale presenza di vincoli di tutela comunitari, nazionali, regionali e/o comunali nonché la presenza di eventuali usi civici;

- c. un elaborato con la definizione del perimetro interessato dalla ricerca che non potrà essere superiore a 300 ha. L'ubicazione dei punti di ricerca e una relazione sulla loro motivazione e le modalità di effettuazione;
 - d. l'elenco del personale tecnico, con relativa qualifica, che sarà responsabile dell'attività di ricerca e relativa relazione dettagliata attestante la capacità economica e tecnica dell'impresa a realizzare l'attività prevista;
 - e. l'istituto incaricato degli esami inerenti le caratteristiche fisico-chimiche e microbiologiche, nonché le proprietà salutari dell'acqua captata – lettera di incarico e relativa accettazione;
 - f. un business plan relativo alle previsioni generali di spesa ed i relativi strumenti finanziari per farvi fronte;
 - g. un cronoprogramma dei lavori.
6. Il rilascio del permesso di ricerca approva anche il programma dei lavori presentato dal richiedente il permesso stesso ed indica un dipendente ad assistere alle formalità connesse ai prelievi dei campioni di acqua, effettuati ai fini delle analisi delle loro caratteristiche fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche.
7. Il titolare del permesso di ricerca ha l'obbligo di notificare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, il provvedimento inerente del permesso di ricerca ottenuto ai proprietari e ai possessori dei terreni interessati dai lavori.
8. Il titolare del permesso di ricerca ha l'obbligo di avviare improrogabilmente entro e non oltre sei mesi i lavori previsti e di completarli nei tempi preventivati nel documento di progetto depositato pena la decadenza dello stesso.
9. Eventuali varianti al programma di ricerca allegato all'istanza si rendessero necessarie queste vanno comunicati al Direttore dell'*Agenzia idro-termale* il quale ha l'obbligo di esaminarle, rigettarle o richiedere opportune variazioni e/o integrazioni entro e non oltre 90 giorni dalla loro presentazione trascorso il quale senza alcun provvedimento si intendono approvate.
10. Il titolare del permesso di ricerca deve comunicare al Direttore dell'*Agenzia idro-termale*, con relazione scritta:
 - a. la data della conclusione delle attività di ricerca;
 - b. i risultati ottenuti corredati di tutta la documentazione sulle attività svolte con particolare riferimento ai dati relativi alle caratteristiche fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche delle acque analizzate.
11. Il titolare del permesso di ricerca non può effettuare la cessione a terzi senza l'autorizzazione del Direttore dell'*Agenzia idro-termale* il quale la potrà autorizzare o negare con specifica determinazione motivata e ha l'obbligo di informarne il Presidente della Giunta entro e non oltre 30 giorni dal suo rilascio pena la nullità dello stesso.
12. La cessione del permesso di ricerca non è comunque ammessa nel caso in cui il titolare non abbia eseguito il programma presentato a corredo della richiesta dello stesso.
13. Il diniego del permesso di ricerca può avvenire in caso l'istanza di ricerca non rispetti uno dei precedenti punti del presente Art. 12.
14. I titolari di permesso di ricerca possono inoltrare domanda di proroga dello stesso almeno sei mesi prima della sua scadenza opportunamente corredata da dettagliata relazione che ne giustificano la richiesta con relativo programma dettagliato dei lavori da eseguire e relativo piano costi e sostenibilità economica.
15. La proroga potrà essere accordata se il titolare del permesso di ricerca ha ottemperato a tutti gli obblighi in esso previsti.
16. Tutte le spese derivanti dall'istanza del permesso di ricerca sono a carico del richiedente e vengono quantizzate dall'*Agenzia idro-termale* e comunicate dal Direttore della stessa all'interessato il quale deve effettuare il versamento secondo le indicazioni ricevute.

17. Il titolare del permesso di ricerca dovrà inoltre versare un canone annuo all'Agenzia idro-termale che verrà annualmente fissato, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, con delibera della Giunta regionale su proposta del Direttore dell'Agenzia idro-termale e commisurato all'ampiezza degli ettari sui quali il permesso di ricerca è autorizzato.
18. Il permesso di ricerca non consente al titolare di procedere alla coltivazione delle risorse idro-termali e alla loro commercializzazione senza apposito decreto di concessione delle stesse emanato dal Direttore dell'Agenzia idro-termale a norma degli Art. 4 e 13 della presente legge.
19. Il titolare del permesso di ricerca potrà rinunciare ad esso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Direttore dell'Agenzia idro-termale.
20. Il Direttore dell'Agenzia idro-termale può pronunciare la decadenza del permesso di ricerca, previa contestazione dei motivi all'interessato il quale ha 30 giorni di tempo dalla notifica della stessa per presentare eventuali controdeduzioni, quando il titolare:
 - a. non abbia iniziato i lavori nel termine espressamente previsto nel decreto autorizzativo del Direttore dell'Agenzia idro-termale o li abbia sospesi per oltre 6 mesi, salvo causa di forza maggiore e/o impedimenti di terzi;
 - b. non abbia versato il canone annuale;
21. La revoca del permesso di ricerca potrà essere effettuata dal Direttore dell'Agenzia idro-termale qualora il titolare non ottemperi, anche parzialmente, a quanto previsto dalla presente legge previa contestazione dei motivi all'interessato il quale ha 30 giorni di tempo dalla notifica della stessa per presentare eventuali controdeduzioni.
22. In caso di rinuncia, decadenza o revoca del permesso di ricerca il titolare non ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte dell'Agenzia idro-termale la quale rientra in possesso dell'area oggetto del permesso di ricerca e potrà affidarla ad altri interessati attraverso apposita manifestazione di interesse.

Art. 13

Concessioni coltivazione idro-termali

1. I titolari di permessi di ricerca hanno priorità nel richiedere la concessione alla coltivazione delle risorse idro-termali sulle aree oggetto della ricerca entro e non oltre sei mesi dal termine della ricerca stessa trascorsi i quali l'Agenzia potrà affidare la concessione sull'area ad altri soggetti eventualmente interessati attraverso una pubblica manifestazione di interesse.
2. La domanda diretta ad ottenere la concessione dovrà contenere:
 - a. i dati anagrafici dell'impresa richiedente;
 - b. una relazione dettagliata e corredata dai dati della ricerca effettuata e un dettagliato studio del bacino idrico interessato dalla concessione, l'indicazione puntuale su mappa a scala adeguata delle sorgenti e/o dei punti di acqua da coltivare con la valutazione dei volumi di acqua presenti nell'arco dell'anno;
 - c. mappa dell'area a salvaguardia delle sorgenti con relativo piano catastale e le indicazioni relative a quali eventuali attività antropiche potranno essere svolte e a quali assolutamente interdette;
 - d. progetto esecutivo dei lavori da effettuare e loro localizzazioni e tipologie;
 - e. la classificazione dell'impiego previsto dall'acqua oggetto della concessione se termale e/o minerale;
 - f. i certificati, rilasciati dagli Enti preposti, relativi agli accertamenti fisici, chimico-fisici, microbiologici, in accordo con la normativa sanitaria vigente in materia di acque idro-termali;

- g. un piano tecnico finanziario relativo al primo triennio di coltivazione in relazione al progetto esecutivo e alla sua gestione corredato anche da un prospetto dell'organico che sarà impiegato con relative mansioni;
 - h. un programma di lavoro e di coltivazione con le attività legate a fattori stagionali;
 - i. una relazione sulle capacità tecniche e finanziarie dell'impresa relativa alla realizzazione del progetto e alla sua gestione.
3. La concessione per la coltivazione di acque idro-termali è rilasciato dal Direttore dell'Agenzia idro-termale previo acquisizione parere della *Consulta del sistema idrico-termale unico regionale*.
 4. Il provvedimento di concessione alla coltivazione dovrà contenere:
 - a. l'indicazione la durata della concessione e il relativo canone annuo a norma del precedente Art. 12 comma 17;
 - b. la mappa identificante il perimetro dell'area di concessione, dell'area di salvaguardia e dell'area di protezione assoluta su cui la concessione è rilasciata;
 - c. le modalità dell'attività di monitoraggio semestrale sulla coltivazione che deve prevedere tra l'altro la misurazione della portata delle singole sorgenti e/o dei singoli pozzi alla presenza di un funzionario indicato dal Direttore dell'Agenzia idro-termale e la prescrizione inerente l'installazione, a carico del concessionario, di misuratori automatici di portata;
 - d. ogni altra prescrizione circa la salvaguardia della salubrità dell'area di concessione, la determinazione del canone annuo e degli altri diritti dovuti ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali ai proprietari dei terreni ed altri eventuali manufatti ricadenti nell'area interessata a qualsiasi titolo dalla concessione;
 - e. in allegato al provvedimento il progetto inerente la concessione quale parte integrante di esso.
 5. Il provvedimento di concessione è pubblicato sul BURC e comunicato da parte dell'Agenzia Regionale idro-termale alle Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate.
 6. L'atto di concessione è trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari a spese del concessionario.
 7. La concessione è rilasciata per una durata proporzionata ai costi degli interventi programmati per una durata massima di 30 anni rinnovabile al concessionario, se richiesto almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, per un ulteriore periodo di trenta anni massimo qualora i costi di investimento dell'impresa lo giustifichino all'atto di presentazione della domanda di concessione attraverso apposito business plan.
 8. Il titolare della concessione può chiedere all'Agenzia idro-termale l'ampliamento o la riduzione dell'area oggetto di concessione corredata apposita relazione motivante la richiesta unitamente alla cartografia utile.
 9. Qualora il titolare della concessione sia sottoposto a procedura fallimentare l'aggiudicatario potrà subentrare nel rispetto dei diritti e degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione qualora dimostri di avere adeguate capacità tecnico e finanziarie ai sensi del precedente Art. 13 comma 22 punto "i" ad insindacabile giudizio dell'Agenzia idro-termale.

Art. 14

Promozione a livello nazionale ed internazionale del sistema idro-termale

1. L'Agenzia idro-termale ha tra i suoi compiti prioritari la promozione a livello regionale, nazionale ed internazionale degli impianti idro-termali regionali con particolare riguardo in ciascuno stabilimento:
 - a. alla promozione delle attività sociosanitarie;
 - b. alla promozione turistico/ricreativa e salutare presso ciascuno di essi.

2. Le iniziative che dovranno concorrere all'implementazione degli obiettivi di cui al precedente comma dovranno essere puntualmente definite nel *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali* e nel *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale*.
3. Il *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali* e il *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* costituiranno strumento di indirizzo per le strutture sanitarie regionali ai fini dell'utilizzazione degli stabilimenti termali soprattutto per quanto concerne la riabilitazione di patologie invalidanti per le quali la terapia termale costituisce una valida alternativa al ricovero ospedaliero.

Art. 15

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, determinati nel limite massimo di euro 1.170.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 e di euro 2.340.000,00 per le annualità 2018 e 2019, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019 con prelievo dal fondo speciale di cui al precedente comma ed allocazione al programma U.13.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Art. 16


Norme transitorie

1. La Regione Calabria delega l'Agenzia idro-termale a procedere, entro 12 mesi dell'entrata in vigore della presente legge, alla dismissione di eventuali quote possedute a qualsiasi titolo nella gestione degli impianti idro-termali regionali provvedente alla cessione delle stesse ad imprese private in forma singola e/o associata.
2. I permessi di ricerca idro-termali vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla scadenza.
3. Le concessioni in essere all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermate fino alla scadenza.
4. Sono abrogate le disposizioni contenute nella L.R. 38 del 12 settembre 2012 e tutte quelle contenute in altre leggi qualora incompatibili con quanto stabilito nella presente legge.

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).


On. Orlandino Greco

Allegato 01 Contenuti Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali

Il Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali dovrà:

1. Individuare e definire, anche con elaborati cartografici, i *bacini idro-termali regionali* nei quali è in atto o è possibile sviluppare attività di valorizzazione economica sostenibile, sociosanitaria e turistica delle acque minerali e termali sulla base dell'acclarata, scientificamente, potenzialità estrattiva di ciascuno di essi con l'individuazione della/e specificità di ciascuno – sistema in roccia, sistema freatico o sistema artesiano.
2. Indicare inoltre:
 - a. La capacità di produzione di ciascuno impianto idro-termale; con la identificazione dei quantitativi di prelievo massimi e un relativo cronogramma di emungimento, a base annua, in relazione alle diverse stagionalità;
 - b. Le aree destinate a sedi di impianti connessi all'attività idro-termali sia per gli stabilimenti esistenti per eventuali ampliamenti che per quelli di eventuale nuova autorizzazione e concessione;
 - c. l'elenco delle località in cui è stata effettuata, negli ultimi 5 anni, attività di ricerca di risorse idro-termali con descrizione dei risultati ottenuti, il loro utilizzo attuale, le autorizzazioni rilasciate ed ogni altro elemento utile ivi compreso eventuali contenziosi in atto;
 - d. l'individuazione dei centri termali che, allo stato, praticano il termalismo sociale, con particolare riferimento agli aspetti della prevenzione e della riabilitazione e di quelli che potenzialmente potrebbero implementarlo mettendo in evidenza le ragioni per le quali non è stato sviluppato tale uso e le modalità per avviarlo con obiettivi temporali raggiungibili;
 - e. l'eventuale esistenza del diritto di uso civico sulle risorse idro-termali;
 - f. la presenza di eventuali zone di protezione ambientale con indicazione delle aree nelle quali è vietata la ricerca e l'utilizzazione delle risorse idro-termali indicandone le ragioni - problematiche di carattere idrogeologico, urbanistico e ambientale ecc.-;
 - g. la descrizione dei requisiti turistico-ricettivi dei comuni termali;
3. Definire il carico degli impianti idro-termali – sociosanitari e turistico termale – realizzabili nelle aree che identificano ciascun *bacino idro-termale regionale* al fine di garantire un uso sostenibile delle zone interessate con indicazione delle *zone a protezione totale del bacino* ove non sono ammessi insediamenti di stabilimenti idro-termali e di altre attività connesse.
4. Individuare, per ciascuno impianto idro-termale, misure appropriate e puntuali di protezione igienica delle sorgenti.
5. Indicare le principali caratteristiche batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche e le relative specializzazioni curative degli impianti idro-termali esistenti in Regione anche attraverso appositi studi su ciascuna sorgente idro-termale al fine di caratterizzarne gli effetti benefici per la salute umana con particolare riferimento agli aspetti della prevenzione e riabilitazione sostitutiva all'ospedalizzazione delle persone interessate proponendo forme di

incentivazione delle attività idro-termali dirette alla loro valorizzazione terapeutica a fini preventivi, curativi e riabilitativi.

6. Correlare le azioni che saranno individuate dal *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali* con i dati regionali, nazionali, europei ed internazionali alla domanda che, ai diversi livelli, esiste circa:
 - a. la pratica del turismo idro-termale;
 - b. la pratica del termalismo sociale;
7. Proporre una strategia, a livello regionale, nazionale, europeo ed internazionale tenuto conto delle potenzialità del sistema idro-termale regionale, per lo sviluppo, razionale nell'intero corso dell'anno, del flusso delle persone bisognose di cure idro-termali e del segmento turistico richiedente attività salutari.
8. Individuare eventuali correlazioni con altri strumenti regionali inerenti l'utilizzo, a qualsiasi titolo, delle acque e proporre direttive di coordinamento e superamento delle eventuali problematiche riscontrate.

Allegato 02 Contenuti *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale*

1. Il *Programma annuale delle attività del sistema idro-termale unico regionale* è redatto in accordo con quanto previsto dal *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali a valenza triennale*.
2. Il *Programma* è organizzato in attività che dovranno svilupparsi in ogni stabilimento idro-termale per la massima valorizzazione ecosostenibile delle risorse idro-termali del bacino e di quelle turistico ricreative possibili nei comuni idro-termali e nei loro dintorni – musei, manifestazioni laiche e/o religiose, attività sportive, tracking, rafting ecc.
3. Il *Programma* è organizzato in books con una premessa riepilogativa dell'offerta idro-termale della Regione Calabria.
4. I singoli books, tanti quanti sono i bacini idro-termali della Regione, utilizzando anche le informazioni contenute nel *Piano regionale per lo sviluppo delle attività idro-termali*, descriveranno in dettaglio le attività di ogni stabilimento idro-termale; il periodo di effettuazione, gli orari e le modalità di fruizione.
5. I books dovranno:
 - a. avere un formato "tascabile";
 - b. essere ampiamente illustrati con immagini riferite alle attività proposte;
 - c. avere una diffusione on line e potrà prevedere anche l'aggiunta di eventuali video.
6. Il *Programma* annuale dovrà avere una descrizione dettagliata delle attività, suscettibili di variazioni, prevedendone la sua diffusione ed aggiornamento continuo in rete, sul sito della Regione Calabria, su quello dei comuni idro-termali, su quello dell'*Agenzia idro-termale* e delle altre istituzioni ed enti presenti in Regione – parchi, proloco, agenzie ecc.
7. L'*Agenzia idro-termale* si doterà di un apposito ufficio che avrà il compito:
 - a. di curare la diffusione e gli eventuali aggiornamenti del *Programma*;
 - b. gestire i contatti con i comuni idro-termali circa l'attuazione del *Programma* in ogni stabilimento idro-termale;
 - c. programmare la promozione delle iniziative e l'insieme dell'offerta idro-termale a livello regionale, nazionale, dell'UE ed internazionale;
 - d. essere la struttura che fornisce informazioni e delucidazioni a quanti interessati a fruire dei servizi del sistema idro-termale unico regionale e per questo si doterà di personale che sia in grado di rispondere almeno anche in lingua inglese.